

# VADEMECUM

## *“LE AGEVOLAZIONI NELL'AREA DEL CRATERE”*

## **PREMESSA**

Con il presente documento Confindustria Ascoli Piceno e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno intendono offrire una sintesi delle principali misure agevolative (es. fiscali, contributive e finanziarie) - attivate o ancora da attivare - nell'area del cratere (v. elenco dei Comuni da pagina 3) introdotte dai provvedimenti nazionali e regionali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e più in generale dalle norme che possono contribuire alla ricostruzione e al rilancio del territorio.

Si specifica che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le norme previste dagli artt. 45, 46, 47 e 48 del Decreto legge n. 189/2016 si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Si evidenzia inoltre che al di fuori dell'area del cratere le misure previste dal Decreto legge n. 189/2016 sono applicabili, su richiesta dell'interessato, anche agli immobili distrutti/ danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni (Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria) colpite dal sisma a condizione che sia dimostrato un nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e l'evento sismico, comprovato da una perizia giurata.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI – I PROVVEDIMENTI NAZIONALI PER IL SISMA**

1. Decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la "Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria" (G.U. n. 207 del 5 settembre 2016);
2. Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016 - in vigore dal 19.10.2016) convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016: in vigore dal 18.12.2016) recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
3. Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2017 - entrato in vigore dal 10.02.2017) convertito in Legge 7 aprile 2017 n. 45 (G.U. n. 84 del 10.04.2017 - entrata in vigore dall'11.04.2017) recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";
4. Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (G.U. n. 95 del 24.04.2017 - in vigore dal 24.04.2017) recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Titolo III - Artt.. 41 /46) - in corso di conversione (approvata dalla Camera dei Deputati - attualmente all'esame del Senato A.S. 2853)

(documento aggiornato al 9 giugno 2017)

## AREA DEL CRATERE (140 Comuni)

### *Allegato 1: elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016*

#### REGIONE ABRUZZO

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Monteleone (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

#### REGIONE LAZIO

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

#### REGIONE MARCHE

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);

36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

#### REGIONE UMBRIA

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

#### ***Allegato 2: elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre 2016***

#### REGIONE ABRUZZO

1. Campi (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

#### REGIONE LAZIO

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto d'Esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsampietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);

- 62. Serrapetrona (MC);
- 63. Serravalle del Chienti (MC);
- 64. Servigliano (FM);
- 65. Smerillo (FM);
- 66. Tolentino (MC);
- 67. Treia (MC);
- 68. Urbisaglia (MC);

REGIONE UMBRIA

- 69. Spoleto (PG).

***Allegato 2-bis: elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017***

REGIONE ABRUZZO:

- 1) Barette (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castel Castagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE)

## LEGENDA - STATO DI ATTUAZIONE

**VERDE: NORMA OPERATIVA**

**GIALLO: NORMA IN ATTESA DI DECRETI /STRUMENTI ATTUATIVI OPPURE IN ATTESA DI CHIARIMENTI APPLICATIVI**

**ROSSA: NORMA IN VIA DI APPROVAZIONE/DEFINIZIONE OPPURE DI DIFFICILE APPLICAZIONE**

Titolo	Riferimento normativo	Descrizione	Fondi disponibili	Stato di attuazione
<p align="center"><b>Sospensione versamenti tributari</b></p>	<p>Art. 48 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 43 comma 3 Decreto legge n. 50/2017</p>	<p><b>Titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole (Imprese e professionisti)</b>  Tutti i versamenti tributari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scadenti nel periodo 24.08.16 - 30.11.17 per i Comuni di cui all'Allegato 1;</li> <li>- scadenti nel periodo 26.10.16 - 30.11.17 per i Comuni di cui all'Allegato 2;</li> </ul> <p>sono sospesi fino al <b>30 novembre 2017</b>. I versamenti tributari sospesi dovranno essere effettuati <b>entro il 16 dicembre 2017</b>, senza applicazione di sanzioni ed interessi.</p> <p><b>Soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole (es. lavoratori dipendenti)</b>  L'art. 43 del Decreto legge n. 50 proroga ulteriormente al <b>31 dicembre 2017</b> i termini previsti per la sospensione dei versamenti tributari previsti per i <b>privati</b> (soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole). La ripresa della riscossione avverrà in un'unica soluzione entro il <b>16 febbraio 2018</b>. In alternativa si può optare per il pagamento rateizzato a decorrere da tale data, in un <b>numero massimo di 9 rate</b> (da concludersi entro il 16 ottobre 2018), senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p><b>Imprese, professionisti e privati</b>  Per tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche), viene stabilito che gli adempimenti tributari sospesi (diversi dai versamenti), siano effettuati <b>entro il mese di febbraio 2018</b>.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		

<p><b>Rottamazione</b></p>	<p>Decreto legge n. 8/2017 convertito dalla Legge n. 45/2017</p>	<p>Viene prevista la <b>proroga di 1 anno</b> per i termini e le scadenze relativi alla rottamazione dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente della riscossione, prevista dal Decreto legge n. 193/2016 e recentemente scaduta in data 21.4.2017.</p> <p>La <b>domanda di definizione potrà essere presentata entro il 21 aprile 2018</b> e il versamento del dovuto potrà essere effettuato tra il 2018 e 2019.</p>		
<p><b>Sospensione cartelle di pagamento</b></p>	<p>Art. 48 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. - Art. 11 Decreto legge n. 8/ 2017 convertito dalla Legge n. 45/2017 così come modificato dall'art. 43 comma 3 Decreto legge n. 50/2017</p>	<p>Si prevede la sospensione per il <b>periodo 1.1.2017 - 30.11.2017</b> dei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- notifica delle cartelle di pagamento;</li> <li>- riscossione delle somme risultanti da accertamenti esecutivi (imposte sui redditi, Iva, Irap, Inps);</li> <li>- attività esecutive degli Agenti della riscossione;</li> <li>- prescrizione / decadenza dell'attività degli Enti creditori.</li> </ul> <p>I termini sospesi riprenderanno a decorrere <b>dal termine del periodo di sospensione</b>. Il Decreto legge n. 50/2017 prevede la proroga del periodo di sospensione fino al <b>31 dicembre 2017 esclusivamente per i privati</b>.</p>		
<p><b>Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD)</b></p>	<p>Art. 11 del Decreto legge n. 8/ 2017 convertito dalla Legge n. 45/2017</p>	<p>I soggetti obbligati al MUD ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici, il termine per presentare la comunicazione annuale è prorogato al <b>31 dicembre 2017</b>.</p> <p>Le imprese aventi sede nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono inoltre dichiarare alle autorità competenti la mancata presentazione della dichiarazione MUD nel caso in cui i dati necessari per la compilazione dovessero risultare non più disponibili, proprio a seguito dei suddetti eventi sismici.</p>		



<p><b>Busta paga “pesante”</b></p>	<p>Art. 48 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. - Art. 43 Decreto legge n. 50/2017</p>	<p>Vi è la possibilità, da parte dei lavoratori dipendenti interessati, di richiedere al datore di lavoro la non effettuazione della ritenuta alla fonte (busta paga pesante). Il presupposto necessario all’applicazione di tale agevolazione è che <b>i lavoratori dipendenti siano residenti nei Comuni del cratere</b>, indipendentemente dal domicilio fiscale del datore di lavoro, che può essere domiciliato anche in una zona non interessata dall’evento sismico.</p> <p>La sospensione riguarda esclusivamente il pagamento dell’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p> <p>La sospensione opera nel periodo 1.1.17 - 31.12.17. La ripresa della riscossione delle ritenute non operate sulle retribuzioni erogate ai lavoratori residenti nel periodo <b>1° gennaio - 31 dicembre 2017</b>, avverrà in un’unica soluzione entro il <b>16 febbraio 2018</b>. In alternativa il dipendente può optare per il pagamento rateizzato a decorrere da tale data, <b>in un numero massimo di 9 rate</b> (da concludersi entro il 16 ottobre 2018), senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>		
<p><b>Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi</b></p>	<p>Art. 48 comma 1-quater del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. inserito dall'art. 43 quater Decreto legge n. 50/2017 (inserito in fase di conversione alla Camera dei Deputati)</p>	<p>I contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, possono effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 “senza sostituto”, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così il rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Sospensioni Inps</b></p>	<p>Art. 48 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>La sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi <b>INPS</b>, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori, è prevista per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni: datori di lavoro privati, lavoratori autonomi iscritti alla gestione IVS (artigiani, commercianti, agricoli) e lavoratori iscritti alla gestione separata.</p> <p>Le aziende private con dipendenti possono usufruire della sospensione soltanto in relazione ai lavoratori impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dal sisma.</p> <p>La sospensione è applicabile esclusivamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'evento.</p> <p>Al fine di beneficiare della sospensione, gli interessati devono presentare un'apposita domanda alla competente sede Inps, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a></p> <p><b>Le sospensioni Inps operano fino alla data del 30 settembre 2017.</b></p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il <b>30 ottobre 2017</b> senza l'applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
--	--	---	--	--

<p><b>Sospensioni Inail</b></p>		<p>La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi <b>INAIL</b> riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi (artigiani titolari di ditte individuali), e si applica esclusivamente alle posizioni assicurative con sede dei lavori nei Comuni colpiti dal sisma e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte nei relativi territori. Al fine di beneficiare della sospensione, gli interessati devono presentare via Pec alla sede Inail competente apposita domanda, utilizzando il modulo allegato alla circolare n.41/2016.</p> <p>I termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti Inail risultano fissati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- entro il <b>16 ottobre 2017</b> deve essere presentata la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2017;</li><li>- entro il <b>16 ottobre 2017</b> deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017;</li><li>- entro il <b>16 ottobre 2017</b> deve essere presentata la domanda per usufruire della rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo e deve essere pagata la prima rata;</li><li>- entro il <b>30 ottobre 2017</b> devono essere presentate le denunce retributive per l'auto-liquidazione 2016/2017 e tutte le altre denunce periodiche per la determinazione dei premi speciali unitari, non presentate per effetto della sospensione;</li><li>- entro il <b>30 ottobre 2017</b> devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.</li></ul> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate, <b>dell'Inail</b> e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>	
-------------------------------------	--	--	--

<p align="center"><b>Esenzione imposte redditi, Imu e Tasi dei fabbricati</b></p>	<p>Art. 48 comma 16 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il <b>30 giugno 2017</b> in quanto parzialmente o totalmente inagibili, è prevista l'esenzione IMU e TASI a decorrere dalla rata scadente il 16/12/16 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque <b>non oltre il 31 dicembre 2020</b>. Inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque <b>fino al 31 dicembre 2017</b>. A tal fine il contribuente può dichiarare, <b>entro il 30 giugno 2017</b>, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica-zione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
<p align="center"><b>Esenzione imposta di bollo e imposta di registro</b></p>	<p>Art. 48, comma 7 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 14, comma 4 del Decreto legge n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017 - e dall'art. 43 Decreto legge n. 50/2017</p>	<p>Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'art. 1 del DL 189/2016, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione <b>fino al 31 dicembre 2018</b>, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.</p> <p>Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal DL 189/2016 e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non è previsto il rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti precitati, già versata in data anteriore all' 11 aprile 2017.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		

<b>Erogazioni liberali ai dipendenti</b>	<p>Art. 48 comma 3 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p> <p>- Art. 14, comma 3 del Decreto legge n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017</p>	<p>Fino al <b>31 dicembre 2017</b>, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni del cratere sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
<b>Sospensione SIAE</b>	<p>Comunicato SIAE dell'11 maggio 2017</p>	<p>SIAE ha sospeso fino al <b>30 giugno 2017</b> i termini di pagamento degli abbonamenti per musica d'ambiente in tutti i 131 Comuni indicati nei provvedimenti delle Autorità Governative preposte.</p> <p>Pertanto gli esercizi commerciali ubicati nei Comuni interessati non riceveranno l'avviso di pagamento per il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2017.</p> <p>Entro il mese di giugno 2017, SIAE adotterà e renderà note le misure definitive di sostegno in favore degli utilizzatori che operano nelle aree che versano in uno stato di oggettiva gravità.</p>		
<b>Perdite di esercizio</b>	<p>Art. 46 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Le perdite di esercizio in corso al 31 dicembre 2016 non rilevano nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi ai fini delle specifiche disposizione del codice civile (Artt. 2446, 2447, 2482 bis , 2482 ter, 2484, 2545 duodecies).</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		

<p><b>Detassazione contributi, indennizzi e risarcimenti</b></p>	<p>Art. 47 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i</p>	<p>Per i soggetti che hanno sede o unità locali nei territori dei Comuni coinvolti che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e di quelle su quella regionale sulle attività produttive (Irpéf ed Irap).</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
<p><b>Sospensione dei termini processuali</b></p>	<p>Art. 49 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24/08/2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni danneggiati dal sisma del 24/08/2016 (allegato 1), e fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.</p> <p>Ai sensi del comma 9-ter, queste disposizioni si applicano sino al <b>31 luglio 2017</b>, in relazione ai Comuni danneggiati dal sisma del 26 - 30/10/2016 (allegato 2).</p> <p>Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26-30/10/2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, queste disposizioni si applicano sino al 31/07/2017 solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31/03/2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Si rinvia alla normativa di legge per approfondimenti.</p>		
<p><b>Istat</b></p>	<p>Art. 1 dell' Ordinanza 400/2016 e art. 3 dell'Ordinanza 438/2017</p>	<p>In relazione alle rilevazioni condotte dall'ISTAT, i connessi adempimenti gravanti su cittadini, imprese e istituzioni pubbliche e private residenti o operanti nelle aree interessate dal sisma sono sospesi fino al <b>30 giugno 2017</b>.</p>		

<b>Fondo di garanzia per le PMI</b>	Art. 19 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.	Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del decreto (19.10.2016), l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici.		
<b>Contributi in conto interesse e in conto capitale per le imprese danneggiate</b>	Art. 20 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.	Concessione di: - agevolazioni nella forma del contributo in conto interessi alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici; - agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzano o hanno realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori interessati dagli eventi sismici.  In attesa di un decreto interministeriale attuativo su proposta delle Regioni interessate.	€ 35.000.000,00	
<b>Riconoscimento danni indiretti alle imprese</b>	Art. 20 bis Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.	Concessione di contributi alle imprese del settore turistico e dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio, dell'artigianato e delle imprese agrituristiche, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico a condizione che le imprese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.  In attesa di un decreto interministeriale attuativo.	€ 33.000.000,00 per l'anno 2017 e € 13.000.000,00 per l'anno 2018	
<b>Promozione turistica</b>	Art. 22 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.	Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche si attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Tale programma è predisposto dal Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo.	€ 2.000.000,00 per l'anno 2017	

<b>Contributi INAIL per messa in sicurezza di immobili produttivi</b>	Art. 23 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.	Concessione di contributi erogati - secondo il regime "de minimis" - per la realizzazione di progetti di investimento e formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro.	€ 30.000.000,00	
<b>Finanziamenti agevolati per le PMI nelle zone colpite dagli eventi sismici</b>	Art. 24 Decreto legge n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i.	Concessione di: - finanziamenti agevolati a tasso zero alle PMI danneggiate fino a € 30.000,00 a copertura del 100% degli investimenti volti a ripristino e riavvio attività economiche, rimborsabili in 10 anni con 3 di preammortamento;  - finanziamenti agevolati a tasso zero alle PMI fino a € 600.000,00 a copertura del 100% degli investimenti volti a sostenere la nascita di nuove imprese e nuovi investimenti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, servizi alle persone, rimborsabili in 8 anni con 3 di preammortamento.	€ 10.000.000,00	
<b>Incentivi alle imprese Legge n. 181/89 "Cratere"</b>	Art. 25 Decreto legge n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i.	Agevolazioni (mutuo agevolato e contributi in conto capitale) per progetti d'investimento di importo di almeno € 1.500.000 nei territori dei Comuni interessati dal sisma.  La legge 181/89 finanzia programmi di investimento produttivo o programmi per la tutela ambientale, completati eventualmente da progetti per innovare l'organizzazione.  Le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell'investimento ammissibile. In attesa dell'emanazione di un bando gestito da Invitalia.	Risorse stimate per la Regione Marche: circa € 30.000.000,00	



<p><b>Zona franca urbana (ZFU)</b></p>	<p>Art. 46 Decreto legge n. 50/2017</p>	<p>Istituzione di una Zona franca urbana (ZFU) nei Comuni colpiti dagli eventi sismici. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca (allegati 1 e 2) e che hanno subito <b>una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015</b>, e che proseguono l'attività, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>esenzione dalle imposte sui redditi</b> del reddito derivante dall'attività svolta nella ZFU fino a concorrenza, per ogni periodo d'imposta, dell'importo di € 100.000 del reddito prodotto nella ZFU;</li> <li>- <b>esenzione dall'IRAP</b> del valore della produzione netta derivante dall'attività svolta nella ZFU nel limite di € 300.000 per ogni periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;</li> <li>- <b>esenzione dall'IMU</b> per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati nell'esercizio dell'attività economica;</li> <li>- <b>esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali</b> (esclusi i premi Inail) a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni dei dipendenti. L'esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Per i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (allegato 2-bis), la verifica della riduzione del fatturato deve essere effettuata prendendo come riferimento il periodo dal 1° febbraio al 21 maggio 2017.</li> </ul> <p>Le agevolazioni <b>sono concesse per il biennio 2017-2018</b>. Le agevolazioni spettano anche alle imprese <b>che avviano la propria attività nella stessa zona entro il 31.12.2017</b>. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della regola comunitaria del <b>"de minimis"</b>.</p>		
<p><b>Credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali</b></p>	<p>Articolo 18-quater del Decreto legge n. 8/ 2017 convertito dalla Legge n. 45/2017 così come modificato dall'art. 44 del Decreto legge n. 50/2017</p>	<p>Introduzione di un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi a favore delle imprese localizzate nell'area del cratere nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese, fino al <b>31 dicembre 2019</b>. E' necessaria la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.</p>		
<p><b>Contratti di sviluppo</b></p>	<p>Articolo 15 bis del Decreto legge n. 8/ 2017 convertito dalla Legge n. 45/2017</p>	<p>Agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di sviluppo di impresa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il Contratto di Sviluppo è il principale strumento di incentivazione destinato alle imprese che, singolarmente o in forma associata intendono realizzare investimenti di grande dimensione nel Paese nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito da "Invitalia".</p>		

<p><b>Sospensione mutui 2017</b></p>	<p>Art. 48, comma 1, lettera g) del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. - Art. 14, comma 6 del Decreto legge n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017</p>	<p>Sospensione fino al <b>31 dicembre 2017</b> del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 limitatamente alle attività economiche e produttive* nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.</p> <p>*: alle imprese localizzate nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la sospensione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. Le banche si riservano di applicare condizioni più favorevoli.</p>		
<p><b>Sospensione mutui 2018</b></p>	<p>Articolo 11 ter del Decreto legge n. 8/2017 convertito dalla Legge n. 45/2017</p>	<p>MEF, MiSE, ABI e le Associazioni imprenditoriali dovranno concordare - in favore delle famiglie e delle PMI ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 - le misure necessarie per sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. In proposito, si ricorda che, in forza di legge, i pagamenti della quota di capitale e interessi relativi a tali finanziamenti sono già sospesi, fino al 31 dicembre 2017.</p> <p>La moratoria negoziale prevista in sede di conversione del decreto n. 8/2017 potrà dunque operare a partire da gennaio 2018.</p> <p>L'Accordo dovrà essere stipulato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (11.04.2017).</p>		

<p><b>Finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi sospesi</b></p>	<p>Articolo 11 del Decreto legge n. 8/2017 convertito dalla Legge n. 45/2017</p>	<p>Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, di quelli dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 e nell'anno 2018. I soggetti che chiederanno il finanziamento per il pagamento dei tributi dovranno restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.</p> <p>Per l'attuazione di tale misura è prevista l'emanazione di un Decreto attuativo del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (11.04.2017).</p>		
<p><b>Sospensione pagamento utenze e rateizzazione pagamenti sospesi (energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni e telefonia)</b></p>	<p>Art. 48, comma 2 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. - Art. 14, comma 2 del Decreto legge n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017</p>	<p><b>Ulteriore sospensione di 6 mesi</b> (dopo quella sempre di 6 mesi stabilita dal Decreto legge n. 189 a partire dagli eventi sismici) dal pagamento di utenze e fatture relative ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, delle assicurazioni e della telefonia (fino al 24 agosto 2017 per i 62 Comuni dell'allegato 1 del D.L. 189/2016 e al 26 ottobre 2017 per i 69 Comuni dell'allegato 2 del D.L. 189/2016) limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da trasmettere agli enti competenti.</p> <p>Le misure suindicate possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.</p> <p>Il venditore che ha sospeso la fatturazione dovrà provvedere alla contabilizzazione degli importi non fatturati e da rateizzare inviando un'unica bolletta, entro il 31 dicembre 2017 per i clienti il cui periodo di sospensione termini entro il 30 aprile 2017, o entro la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione per gli altri clienti.</p> <p>La dilazione avrà, in generale, durata di 24 mesi, con periodicità pari a quella di fatturazione; avverrà senza interessi e decorrerà dal momento di emissione della fattura unica.</p>		

<p align="center"><b>Agevolazioni tariffarie energia elettrica, gas ed acqua</b></p>	<p>Delibera n. 252 del 18 aprile 2017 dell'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico</p>	<p>Nell'area del cratere, a partire dalla data degli eventi sismici, per <b>3 anni</b> sono azzerate tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi relativi al trasporto e misura dell'energia e quelli per gli oneri generali di sistema; ugualmente per le utenze del servizio idrico non verranno applicati i corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazione e le componenti tariffarie UI di perequazione. Per tutte le forniture (elettricità, gas naturale, gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, acquedotto, fognatura e depurazione) verranno poi eliminati tutti i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture. Le agevolazioni si applicano automaticamente alle utenze attive al momento degli eventi sismici nell'area del cratere mentre quelle attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto su richiesta dei soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p> <p>Le agevolazioni si applicano anche alle utenze site in altri Comuni delle Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e successivi e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l'inagibilità dell'immobile in cui è sita l'utenza e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.</p>		
<p align="center"><b>Garanzia Ismea a costo zero per le imprese agricole</b></p>	<p>Art. 21, comma 2 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Abbattimento, fino all'intero importo, delle commissioni per l'accesso alle garanzie dirette con risorse a valere sulle disponibilità residue del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura già trasferite all'ISMEA, in favore delle imprese agricole ubicate nell'area del cratere.</p>	<p>€ 1.500.000,00 per l'anno 2016</p>	
<p align="center"><b>Fondo latte</b></p>	<p>Art. 21, comma 3 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Misure di sostegno ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto. Un milione di euro, tratto da tale spesa, è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati.</p>	<p>€ 10.000.000,00 per l'anno 2016</p>	
<p align="center"><b>Rilancio settore agricolo e agroalimentare</b></p>	<p>Art. 21, comma 4 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Accollo da parte dello Stato dell'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, per disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo e agroalimentare.</p>		

<p><b>Sostegno alle attività zootecniche</b></p>	<p>Art. 21, comma 4 bis del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. - Decreti Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2017 n. 940 e del 18 aprile 2017 n. 2292</p>	<p>Sostegno dei settori latte, carne bovina e settori ovicaprino, suinicolo e equino con specifiche risorse per contributi in favore delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni a causa degli eventi sismici. L'importo dell'aiuto unitario è definito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p>	<p>€ 10.942.300,00</p>	
<p><b>Interventi per la ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico</b></p>	<p>Art. 15 comma 1 del Decreto legge n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017</p>	<p>Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici, nelle more della definizione del programma strategico condiviso tra le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici (art. 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016), è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento (dal 100) fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.</p>	<p>€ 22.942.300,00</p>	
<p><b>Ulteriori misure a favore delle attività agricole e produttive</b></p>	<p>Art. 21, comma 4 quater e 4 quinquies del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato, la depositano presso il Comune territorialmente competente che la trasmette all'Ufficio speciale per la ricostruzione (comma 4 quater). Le imprese che hanno subito danni possono acquistare o acquisire in locazione macchinari ed effettuare gli ulteriori interventi urgenti per garantire la prosecuzione dell'attività, sulla base di perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta danno-sisma.</p> <p>Le spese possono essere rimborsate secondo modalità da stabilire con ordinanza del commissario straordinario (comma 4 quinquies).</p>		

<b>Art - bonus sisma</b>	Art. 17 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.	Ogni donazione effettuata da imprese, enti non commerciali e privati cittadini a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro anche di beni culturali di interesse religioso (di enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre professioni) presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici dà diritto ad un credito d'imposta pari al 65% della somma donata.		
<b>Bando Ismea giovani agricoltori</b>	Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) - Determinazione del DG n. 222 del 22 marzo 2017	Bando Ismea per l'erogazione di agevolazioni per l'insediamento dei giovani in agricoltura nell'area del cratere. I contributi in conto interessi fino a 70.000,00 sono riservati ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della domanda, hanno una età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti e sono in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali.	€ 5.000.000,00	
<b>Interventi compensativi per le imprese agricole</b>	Art. 15 comma 4 del Decreto legge n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017	Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.	€ 15.000.000,00	
<b>Incentivi per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura</b>	Art. 15 comma 3 del Decreto legge n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017	Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura (art. 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185), è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici.		

<p style="text-align: center;"><b>Sisma bonus (Detrazioni fiscali per la riduzione del rischio sismico)</b></p>	<p>Articolo 1, comma 2 lettera c) della Legge 232/2016 - Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017</p>	<p>La legge di bilancio 2017 ha introdotto detrazioni fiscali Irpef ed Ires per interventi di messa in sicurezza sismica realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone a minor rischio (zona 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>detrazione dal 50%</b>, in 5 rate annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021, fino ad un ammontare delle stesse pari a 96.000 euro.</li> </ul> <p>Si dispone inoltre che, qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico, la detrazione è riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella misura del <b>70%</b> se il miglioramento è di una classe di rischio;</li> <li>- nella misura dell'<b>80%</b> se il miglioramento è di due classi di rischio.</li> </ul> <p>Nel caso in cui gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>75%</b> (passaggio a una classe di rischio inferiore) delle spese sostenute;</li> <li>- <b>85%</b> (passaggio a due classi) delle spese sostenute.</li> </ul> <p>Le detrazioni relative a parti comuni di edifici condominiali si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Le nuove detrazioni non sono cumulabili con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità.</p> <p>In alternativa alla detrazione i beneficiari incapienti possono cedere il corrispondente credito d'imposta ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>Un decreto del Mit del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, degli interventi effettuati.</p> <p>È disposta specifica semplificazione nel caso delle costruzioni destinate alle attività produttive; infatti, le linee guida permettono, in caso di strutture assimilabili a capannoni industriali, il passaggio alla classe superiore (con detrazione del 70%) eseguendo solamente miglioramenti locali di rafforzamento, anche senza un'attribuzione della classe di rischio.</p>	
---	--	---	--

<p><b>Incentivi per l'acquisto di case antisismiche</b></p>	<p>Art. 46 quater del Decreto legge n. 50/2017 (inserito in fase di conversione alla Camera dei Deputati)</p>	<p>Qualora nei Comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85%, se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.</p> <p>Le detrazioni spettano all'acquirente dell'unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, i quali possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.</p>		
<p><b>Periodi di integrazione salariale</b></p>	<p>Art. 45, comma 7 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>I periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, nonché in conseguenza degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, non sono computati ai fini dell'applicazione dei limiti di durata di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
<p><b>Deroghe per i datori di lavoro per CIGO, CIGS o accesso alle prestazioni del FIS</b></p>	<p>Art. 45, comma 6 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>I datori di lavoro nell'area del cratere che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza degli eventi sismici, sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		



<p><b>Esenzione contribuzione addizionale</b></p>	<p>Art. 45, comma 8 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Alle imprese è concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
<p><b>Sostegno al reddito dei lavoratori</b></p>	<p>Art. 45 comma 1 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>E' concessa, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 in favore:</p> <p>a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento sismico, dipendenti da aziende (o da soggetti diversi dalle imprese) operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;</p> <p>b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.</p> <p>L'Indennità di cui alla lettera a), e' riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.</p> <p>La medesima indennità e' riconosciuta ai lavoratori di cui alla lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione</p> <p>Per il periodo gennaio - aprile 2017, la scadenza per la trasmissione telematica delle domande, tramite l'applicativo COMarche, è prevista per il <b>16 giugno 2017</b>.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>	<p>€ 124,5 milioni per l'anno 2016</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Tirocini per i disoccupati nell'area del cratere e contributi per le assunzioni</b></p>	<p>Decreto dirigenziale n. 155 del 19 maggio 2017 della Regione Marche ; D.G.R. n. 456 dell' 8 maggio 2017</p>	<p><i>Tirocini</i>  500 tirocini promossi dai Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (CIOF) rivolti a: disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015, residenti nell'area marchigiana del cratere; disoccupati (sempre ai sensi del D.Lgs n. 150/2015) che lavoravano in unità produttive situate nell'area del cratere.  La durata minima del tirocinio è di tre mesi, la dura massima è di sei mesi.  Possono essere soggetti ospitanti, i datori di lavoro privati con sede legale e/o operativa nella Regione Marche.  Il tirocinante ha diritto ad un indennità mensile pari ad 500,00 euro al lordo di eventuali ritenute di legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal progetto formativo, nei limiti di un importo complessivo non superiore a 3.000,00 euro. Le liquidazioni avverranno direttamente nei confronti dei beneficiari, sulla base dell'attività istruttoria effettuata dalla Regione Marche.  Le domande di richiesta di tirocinio potranno essere presentate dal soggetto promotore (Centri per l'impiego) esclusivamente per via telematica - tramite il sistema informatico SIFORM - a partire dal 26 maggio 2017.</p> <p><i>Aiuti alle assunzioni</i>  A conclusione del tirocinio, è prevista la concessione di un contributo per le assunzioni:  - importo massimo di 10.000,00 euro in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;  - importo massimo di 5.000,00 euro in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 24 mesi.  Nei casi di assunzioni part-time, l'importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente al numero di ore settimanali previsto dal contratto di categoria applicato e, nel caso di part-time verticale, si terrà conto della media settimanale dell'orario prestato.  L'aiuto sarà concesso in regime "de minimis" nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 1407/2013.</p>	<p>€ 2.500.000,00 di cui:  - € 1.500.000,00 per la realizzazione della misura "Tirocini";  - € 1.000.000,00 per la realizzazione della misura "Aiuti alle assunzioni".</p>	
---	--	---	--	--